

**RICHIESTE DI PAGAMENTO DEL CANONE RAI SPECIALE PER APPARECCHI TV
DETENUTI FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE**

È giunta la stagione per pagare il Canone RAI Speciale (cioè quello per gli apparecchi televisivi utilizzati in ambienti che non sono considerati familiari, per esempio quelli collocati nei bar, nelle sale dell'oratorio e dei centri pastorali, nei saloni polifunzionali).

Il canone annuale per gli utilizzi negli ambienti tipici delle parrocchie è – di norma – quello indicato nella tabella “Importi dei canoni speciali alla TV e alla Radio” (pubblicato sul sito www.canone.rai.it) alla lettera E):

“strutture ricettive di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421”: canone annuale pari ad euro 203,70, che può essere pagato con scadenza semestrale o trimestrale (pubblicato sul sito <http://www.canone.rai.it/Speciali/IlCanoneSpeciali.aspx?#tabel>).

Come precisato della RAI questo tipo di canone è dovuto soltanto da coloro che detengono “[...] uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc.”.

Pertanto:

Caso	Chi è tenuto al pagamento	Tipo Canone	Importo	Modalità pagamento
La parrocchia NON detiene alcun apparecchio radiotelevisivo, né in abitazioni, né in ambienti comuni o pastorali (per es. bar, aule dell'oratorio, saloni)	Nessuno	---	---	---
La parrocchia detiene un apparecchio radiotelevisivo in ambienti comuni (bar, aule oratorio, saloni polifunzionali, uffici di segreteria)	Parrocchia	Speciale (lettera E)	203,70 €	Bollettino RAI Se non è già attivo un abbonamento Speciale RAI occorre provvedere alla denuncia di possesso
La parrocchia ha un'abitazione utilizzata abitualmente da sacerdoti e/o religiosi, che hanno un loro televisore	Non la parrocchia. Il sacerdote o il religioso è tenuto al pagamento del canone alle condizioni che si applicano ai privati	Ordinario	90 €	F24 oppure addebito nella bolletta qualora sia intestata al sacerdote/religioso.
La parrocchia ha un'abitazione utilizzata saltuariamente (es. foresteria)	Parrocchia	Ordinario	90 €	F24 (mai addebito in bolletta intestata alla parrocchia)

Da ultimo, le parrocchie che detenevano un apparecchio TV (e pagavano un canone speciale) ma ora non lo detengono più, sono tenute a dare disdetta all'abbonamento speciale con le modalità indicate nel seguente link <http://www.canone.rai.it/Speciali/Disdetta.aspx>:

Avvocatura – Comunicato Portale 24 gennaio 2019
Canone RAI speciale (apparecchi televisivi collocati in luoghi pubblici)

“I titolari di canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare devono inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell'apparecchio.

A decorrere dal 1 gennaio 2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento (Art. 1, co. 158, L. 28 dicembre 2015, n. 208)”.

Al fine di evitare equivoci il MISE ha precisato cosa deve intendersi per apparecchi televisivi “atti o adattabili alla ricezione” (Nota 22 febbraio 2012):

TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE ATTE ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE	TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE	TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE NÉ ATTE NÉ ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE
Ricevitori TV fissi;	Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;	PC senza sintonizzatore TV,
Ricevitori TV portatili;	Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;	monitor per computer,
Ricevitori TV per mezzi mobili	Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV;	casce acustiche,
Ricevitori radio fissi;		videocitofoni.
Ricevitori radio portatili;	Decoder per la TV digitale terrestre;	
Ricevitori radio per mezzi mobili;	Ricevitore radio/TV satellitare;	
Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata);	Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).	
Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H);		

Lo scorso anno il MISE è ritornato sulla questione con la Nota n. 28019 del 24 aprile 2016 precisando che *“non costituiscono quindi apparecchi televisivi i computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”.*

Alla luce di quanto precisato, coloro che hanno ricevuto una comunicazione simile a quella allegata:

- 1) non sono tenuti a rispondere se non detengono alcun apparecchio TV al di fuori delle abitazioni private;
- 2) sono tenuti a pagare il canone speciale - come indicato nel bollettino postale allegato, salvo lo abbiano già pagato – qualora detengano uno o più apparecchi TV al di fuori delle abitazioni private; l'importo richiesto è quello corrispondente alla categoria E (istituti religiosi);
- 3) se hanno già pagato il canone dovuto, occorre rispondere compilando in modo adeguato ed esaustivo il format del questionario allegato alla lettera ricevuta (al fine di evitare la ripetizione delle richieste mediante l'aggiornamento dell'archivio RAI).

Per una presentazione completa dei diversi tipi di abbonamenti speciali (categorie A – D) si veda la pagina RAI <http://www.canone.rai.it/Speciali/Categorie.aspx>

Don Lorenzo Simonelli
Avvocato Generale